



AGENZIA DEL DEMANIO
 Direzione Servizi al Patrimonio
 Rigenerazione Urbana e Lavori Pubblici




Ministero della Giustizia



Demolizione edifici delle
 caserme dismesse Capozzi e Milano.
 Carrassi - Bari

PROGETTO ESECUTIVO



R.U.P.
 Ing. Salvatore Concettino

PROGETTISTI interni alla S.A.:
 Arch. Isabella Di Marsico
 Ing. Filomena Santangelo

Progettisti CAM e gestione ambientale:
 Ing. Piero Russo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SPAZIO PER APPROVAZIONE:

CODICE ELABORATO:
 BAB0400-ADM-CAPSPEAPP-XX-RT-Z-E00001

DATA: GIUGNO 2022

REV.00

SCALA: /

DATA: LUGLIO 2022

REV.01

SCALA: /

Sommario

CAPITOLO 1. OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE	3
Articolo 1.1 Oggetto dell'appalto.....	3
Articolo 1.2 Forma dell'appalto e Quadro economico dell'intervento	3
Articolo 1.3 Ammontare dell'appalto.....	5
Articolo 1.4 Affidamento e contratto	6
Articolo 1.5 Forma e principali dimensioni delle opere.....	6
Articolo 1.6 Variazioni delle opere progettate.....	7
CAPITOLO 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
Articolo 2.1 Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge	9
Articolo 2.2 Documenti che fanno parte del contratto	9
Articolo 2.3 Qualificazione dell'appaltatore.....	10
Articolo 2.4 Fallimento dell'appaltatore.....	11
Articolo 2.5 Risoluzione del contratto	11
Articolo 2.6 Garanzia provvisoria.....	12
Articolo 2.7 Garanzia definitiva.....	13
Articolo 2.8 Coperture assicurative.....	15
Articolo 2.9 Divieto di cessione del contratto.....	16
Articolo 2.10 Disciplina del subappalto.....	16
Articolo 2.11 Consegna dei lavori - Consegne parziali - Inizio e termine per l'esecuzione.....	17
Articolo 2.12 Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni	19
Articolo 2.13 Rapporti con la Direzione lavori	20
Articolo 2.14 Ispettori di cantiere	22
Articolo 2.15 Penali.....	23
Articolo 2.16 Sicurezza dei lavori	24
Articolo 2.17 Disciplina dei pagamenti.....	26
Articolo 2.18 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	26
Articolo 2.19 Trattamento dei dati.....	27
Articolo 2.20 Codice etico e patto d'integrità	27
Articolo 2.21 Anticipazione e pagamenti in acconto.....	27
Articolo 2.22 Conto finale - Avviso ai creditori.....	28
Articolo 2.23 Ultimazione lavori - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	29
Articolo 2.24 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore	30
Articolo 2.25 Cartelli all'esterno del cantiere	32
Articolo 2.26 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	32
Articolo 2.27 Rinvenimenti.....	33
Articolo 2.28 Brevetti di invenzione	33
Articolo 2.29 Contestazioni e riserve.....	33

Articolo 2.30 Gestione delle contestazioni e riserve – accordo bonario	34
Articolo 2.31 Definizione delle controversie – Collegio Consultivo Tecnico	35
Articolo 2.32 Definizione del contenzioso e Foro competente	37
Articolo 2.33 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi	37
Articolo 2.34 Osservanza regolamento UE sui materiali	39
CAPITOLO 3. ANDAMENTO DEI LAVORI	40
Articolo 3.1 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	40
CAPITOLO 4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	41
Articolo 4.1 Norme generali	41
Articolo 4.2 Rimozioni - Smontaggi	41
Articolo 4.3 Scavi in Genere	42
Articolo 4.4 Rilevati e Rinterri	42
Articolo 4.5 Manodopera	42
Articolo 4.6 Noleggi	43
Articolo 4.7 Trasporti	43
CAPITOLO 5. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI	44
Articolo 5.1 Norme generali - Impiego ed accettazione dei materiali	44
CAPITOLO 6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI	45
Articolo 6.1 Criteri ambientali minimi (CAM)	45
Articolo 6.2 Selezione dei candidati	45
Articolo 6.3 Specifiche tecniche del cantiere	45
Articolo 6.4 Varianti migliorative	49
Articolo 6.5 Clausola sociale	49
Articolo 6.6 Garanzie	50
Articolo 6.7 Verifiche ispettive	50
Articolo 6.8 Oli lubrificanti	50
CAPITOLO 7. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	51
Articolo 7.1 Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave	51
Articolo 7.2 Scavi in genere	51
Articolo 7.3 Rilevati e rinterri	52
Articolo 7.4 Demolizioni e rimozioni	53
Articolo 7.5 Sfalci ed abbattimento alberi	58
Articolo 7.6 Configurazione finale del terreno	59

CAPITOLO 1.

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Articolo 1.1 **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di demolizione completa delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi", site nel quartiere Carrassi in Bari, propedeutici alla realizzazione del nuovo Parco della Giustizia di Bari.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'articolo 3 comma 5 della LEGGE n. 136/2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è XXXXXXXXXXXXXXXX e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G95J20000220001.

Articolo 1.2 **Forma dell'appalto e Quadro economico dell'intervento**

Il presente appalto è dato in parte a corpo e in parte a misura, previo selezione del contraente mediante procedura aperta sulla base dell'Offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta economica in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	Offerta con unico ribasso
	Offerta a prezzi unitari
A CORPO	Offerta con unico ribasso
	Offerta a prezzi unitari
A CORPO E MISURA	Offerta con unico ribasso

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi			
	Contratto principale	Contratto opzionale	Totali
a) Per lavori a CORPO	€ 13.218.378,48	€ 90.763,44	€ 13.309.141,92
b) Per lavori a MISURA	€ 126.408,09		€ 126.408,09
c) Costi della SICUREZZA	€ 859.221,07		€ 859.221,07

La Stazione Appaltante ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice dei contratti o Codice), per un totale di: € 4.041.044,80.

Si riporta di seguito il Quadro Economico dell'appalto

PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI						
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELI EDIFICI DELLE CASERME DISMESSE CAPOZZI E MILANO						
CARRASSI - BARI						
QUADRO ECONOMICO LAVORI						
A LAVORI						
A1	Importo dei lavori					
	A1.4	Costi demolizioni ex Caserme Milano e Capozzi	13 344 786,57	€		
		di cui per affidamenti opzionali	90 763,44	€		
		IMPORTO LAVORI		€		13 435 550,01
A2	Costo della sicurezza					
	A2.1	Oneri per la sicurezza	730 260,63	€		
	A2.2	di cui costi anti Covid-19	128 960,44	€		
		ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A2)		€		859 221,07
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1)		€		13 435 550,01
		TOTALE A (Lavori)		€		14 294 771,08
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE						
B 1	Spese varie sui lavori					
	B 1.1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto (art.42 c.3 lett. b) DPR207/2010) (max 10%)	10%	di A	€	1 429 477,11
	B 1.2	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) (max. 15%)	5%	di A	€	714 738,55
	B 1.3	Accantonamento per modifiche alle opere da eseguire (art. 106 c.1 lett. a) D.lgs. 50/2016) (max 1,5%)	1,5%	di A	€	214 421,57
		Subtotale B1			€	2 358 637,23
B 2	Spese tecniche da esternalizzare					
		Progettisti CAM e gestione ambientale			€	44 655,00
	B 2.1	Direzione operativa, ispettore di cantiere e CSE			€	348 283,08
		Verifiche e Validazione Progetto			€	23 766,00
		Collegio consultivo tecnico			€	35 736,93
	B 2.2	Collaudo			€	0,00
		Subtotale B2			€	452 441,01
B 3	Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017)		1,6%	di A+B 2.3	€	235 955,39
B 4	Fondo per l'innovazione (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017)		0,4%	di A+B 2.3	€	58 988,85
B 5	Pubblicità				€	7 000,00
B 8	Oneri per altre amministrazioni, ANAC				€	1 400,00
B 9	Spese di carattere strumentale (art. 23 c.11-bis e11-ter D.lgs. 50/2016)		0,05%	di A	€	7 147,39
B 10	I.V.A ed eventuali altre imposte					
	B 10.1	CNPAIA	4%	B2.2-B2.3-B2.4	€	18 097,64
	B 10.2	I.V.A. sui lavori	22%	di A	€	3 144 849,64
	B 10.3	I.V.A. spese varie sui lavori	22%	di B1	€	518 900,19
	B 10.4	I.V.A. su spese tecniche, commissioni ecc.	22%	di B2	€	103 518,50
		I.V.A. su spese per pubblicità	22%	di B5	€	1 540,00
		Subtotale B10			€	3 786 905,97
		TOTALE B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)			€	6 908 475,83
		IMPORTO TOTALE (A+B)			€	21 203 246,91

Articolo 1.3 Ammontare dell'appalto

Ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, nell'ipotesi di estensione dell'affidamento a ricomprendere i lavori opzionali, ammonta pertanto ad € 14.294.771,08 (diconsi Euro quattordicimilioniduecentonovantaquattromilasettecentosettantuno/08) oltre IVA, articolato come segue:

- 1) contratto principale, del valore di € 13.344.786,56 (diconsi Euro tredicimilionitrecentoquarantaquattromilasettecentottantasei/56) oltre IVA, esclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) contratto opzionale, eventualmente da affidare ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016, del valore di € 90.763,44 (diconsi Euro novantamilasettecentosessantatre/44) oltre IVA, esclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 per € 859.221,07 (diconsi Euro ottocentocinquantanovemiladuecentoventuno/07) oltre IVA, di cui costi anti Covid-19 per € 128.960,44 (diconsi Euro centoventottomilanovecentosessanta/44) oltre IVA.

Si precisa che i lavori di cui al contratto opzionale, pur non ricompresi nell'oggetto del contratto principale, sono posti a base di gara ed oggetto dell'offerta economica.

Si precisa ulteriormente che i costi della sicurezza, essendo tipicamente contabilizzati a misura, sono stati stimati sul complesso dei lavori dei due contratti (principale e opzionale), e saranno affidati insieme al contratto principale.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, così come prescritto dall'articolo 95, comma 10, del medesimo Codice per la verifica di congruità dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto, con i relativi importi e il grado di subappaltabilità sono le seguenti.

CATEGORIA PREVALENTE CONTRATTO PRINCIPALE					
Categorie		Importo lavori + sicurezza			Subappaltabile SI/NO
		in cifre	in lettere	%	
OS23	Demolizione di opere	€ 14 204 007,63	Euro quattordicimilioniduecentoquattromilasette/63	100,00	SI

CATEGORIA PREVALENTE CONTRATTO OPZIONALE					
Categorie		Importo lavori			Subappaltabile SI/NO
		in cifre	in lettere	%	
OS23	Demolizione di opere	€ 90.763,44	Euro novantamilasettecentosessantatre/44	100,00	SI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare la porzione di lavori di cui al contratto opzionale ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine ultimo per l'ultimazione del contratto principale e alle medesime condizioni,

Si precisa che la questa Amministrazione Committente ha la facoltà di non procedere, a suo insindacabile

giudizio, nei confronti dell'Aggiudicatario al successivo affidamento dei lavori servizi opzionali, senza che lo stesso possa esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Inoltre i lavori sia principali che opzionali, a scelta dell'Appaltatore, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del presente Capitolato speciale d'appalto secondo quanto sopra indicato.

Articolo 1.4 Affidamento e contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

~~In merito all'opzione contrattuale di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 prevista e disciplinata nei documenti di gara, si precisa che i lavori compresi nella stessa non sono quindi impegnativi per l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di attivare le relative prestazioni nel termine massimo di anni 1 (uno), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto principale, mediante la stipula di un atto aggiuntivo durante il corso di esecuzione del contratto principale ovvero un nuovo contratto in caso di contratto principale concluso. Decorso infruttuosamente tale termine le parti potranno comunque confermare le condizioni contenute nel presente capitolato e di cui all'offerta tecnico-economica originaria ovvero, nel caso in cui una delle due parti non si rendesse disponibile, di essere svincolate dai presenti obblighi contrattuali.~~

Articolo 1.5 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

L'appalto ha per oggetto la di demolizione completa delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi", site nel quartiere Carrassi in Bari, propedeutici alla realizzazione del nuovo Parco della Giustizia.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria del compendio demaniale oggetto dell'intervento.

Le ex caserme "Milano" e "Capozzi" sono situate nel quartiere Carrassi, nel settore sud della città di Bari. Il quartiere è delimitato a nord da Viale Luigi Einaudi, a sud dalla Circonvallazione per S.S. Adriatica 16 bis, ad ovest da Corso Alcide de Gasperi ed a est da Via Giuseppe Fanelli. Dal punto di vista insediativo il settore urbano d'intervento è costituito da un tessuto edilizio piuttosto eterogeneo, che risulta caratterizzato da fronti compatti alternati a spazi aperti e ad edifici di altezza contenuta. Dal punto di vista infrastrutturale il quartiere è caratterizzato dalla presenza della Circonvallazione S.S. Adriatica 16 bis che corre lungo la costa Adriatica costeggiando a sud la città di Bari. Le ex caserme sono collocate dirimpetto l'una con l'altra e si sviluppandosi in direzione Nord-Sud e sono separate dalla Via Alberotanza che corre in direzione Est-Ovest.

La ex Caserma "Milano", più a nord del compendio, è costeggiata ad ovest da Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e a sud da Via Alberotanza. La ex Caserma "Capozzi", a sud del compendio, è costeggiata su un solo lato a nord da Via Alberotanza, sugli altri tre lati è interclusa da proprietà private. L'accesso alle due caserme, pedonale e carrabile, è sito su via Alberotanza.

Il compendio è attualmente costituito da 26 costruzioni (fabbricati e strutture coperte), 13 per ciascuna

caserma.

All'interno del compendio militare "Milano" sono presenti sette immobili principali di cui un padiglione di stile razionalista e sei fabbricati aventi pianta ad U disposti simmetricamente lungo l'asse mediano maggiore del lotto. Il padiglione di stile razionalista, adibito a refettorio, è realizzato in calcestruzzo armato intonacato, ed è costituito da un corpo principale centrale a doppia altezza con volta a botte in calcestruzzo e da un secondo corpo secondario più basso avente le medesime caratteristiche costruttive. I sei edifici ad U sono tutti ad un piano e sono realizzati con struttura in muratura e solaio di copertura piano. I sette edifici principali creano una sorta di corte in-terna. All'interno del compendio sono presenti altri corpi di fabbrica di dimensioni minori. Tre di questi, tutti ad un piano aventi struttura in muratura intonacata e copertura piana, presentano la caratteristica di avere la parete perimetrale prospiciente Via Alberotanza coincidente con il muro perimetrale del compendio. Sono inoltre presenti due cabine Enel in cemento armato non oggetto di demolizione, un fabbricato per alloggi esterno al compendio e delimitato da un muro perimetrale, una piscina con un fabbricato di servizio avente struttura in cemento armato. Completano il compendio un manufatto parzialmente interrato in cemento armato, tre torrette di guardia, alcune tettoie realizzate con elementi metallici e alcuni muri di divisione.

La caserma "Capozzi" si sviluppa lungo la Via Alberotanza in posizione speculare rispetto alla caserma "Milano". A differenza della Caserma "Milano" gli edifici con pianta a U sono cinque, principalmente adibiti a camerate, magazzini di reggimento ed uffici, e risultano in completo stato di degrado. Le strutture risultano del tutto similare a quelle già descritte per gli immobili similari. Il sesto edificio è a pianta rettangolare, si configura come capannone industriale ad elementi prefabbricati, una volta destinato ad officina per la manutenzione di autovetture e mezzi di combattimento. Lungo i lati corti del compendio sono presenti gli edifici adibiti a corpo di guardia ed ulteriori alloggi. I due edifici analoghi per tipologia a quelli presenti nel compendio "Milano" presentano anch'essi un muro in comune con la recinzione esterna. Completano il compendio un manufatto per impianti parzialmente interrato in cemento armato e le tre torrette di guardia.

Si rimanda, per approfondimento, alla relazione sulle strutture - elaborato BAB0400-ADM-RELSTRUTT-XX-RT-S-S00001 del progetto esecutivo.

Articolo 1.6 **Variazioni delle opere progettate**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati all'articolo 106, comma 1, del Codice.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed i relativi atti attuativi.

Fuori dai casi di cui al comma 1 dell'art. 106 del Codice sono ammesse modifiche contrattuali, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, restando necessarie anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15% del valore iniziale del contratto.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato articolo 106 del Codice, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:

- modifiche migliorative, in termini di materiali più prestigiosi, sempreché accettate dalla Direzione dei lavori e dalla committenza.
- piccole modifiche funzionali, sempreché accettate dalla Direzione dei lavori, dall'Ente Utilizzatore e dalla Committenza;
- modifiche organizzative di cantiere per la posa in opera e realizzazione dei manufatti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del progetto esecutivo ivi indicate come opzionali, così come indicato nelle relative clausole dei documenti di gara e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPITOLO 2.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 2.1

Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Articolo 2.2

Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) l'offerta economica dall'Appaltatore;
- b) il cronoprogramma;
- c) le polizze di garanzia;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- f) il Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto dalla Prefettura - U.T.G. di Bari, dal Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari e dall'Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio;
- g) i seguenti elaborati di progetto:
 - 1. relazione generale;
 - 2. relazioni specialistiche;
 - 3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - 4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - 5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - 6. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
 - 7. computo metrico estimativo e quadro economico;
 - 8. cronoprogramma;

9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. schema di contratto e Capitolato speciale di appalto.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016, indicato anche come Codice dei contratti o semplicemente Codice;
- il D.P.R. n. 207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- 4) Contratto di appalto
- 5) Capitolato speciale d'appalto
- 6) Elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)
- 7) Elaborati grafici.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Articolo 2.3 Qualificazione dell'appaltatore

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE					
Categorie		Valore stimato dell'appalto		Classifica	Qualificazione obbligatoria
		in cifre	in lettere		
OS23	Demolizione di opere	€ 14.294.771,08	Euro quattordicimilioniduecentonovantaquattro milasettecentosettantuno/08	VII	SI

Articolo 2.4 Fallimento dell'appaltatore

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2.5 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) se il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) se, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016, il cambiamento del contraente non produca nessuno degli effetti ivi indicati;
- c) se, con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- d) se, con riferimento a modifiche non "sostanziali", siano state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) se, con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, siano state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) se l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.).

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Esecutore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'Esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il Direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'Esecutore nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Articolo 2.6 Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2% (diconsi due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (con bonifico) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la Stazione Appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 270 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse Affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Articolo 2.7 Garanzia definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui agli articoli 93, commi 2 e 3, e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% (diconsi dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (diconsi ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Articolo 2.8 Coperture assicurative

A norma dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% (diconsi cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

A norma dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice medesimo, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% (diconsi venti per cento) del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40% (diconsi quaranta per cento), nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Articolo 2.9 Divieto di cessione del contratto

Le opere o i lavori i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto sono eseguiti in proprio dall'Affidatario.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto

Articolo 2.10 Disciplina del subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione sia del contratto principale sia del contratto opzionale. Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante tutte le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come subappalto, per le loro specificità, i sub-affidamenti delle seguenti attività:

- a) attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'Affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento della trasmissione del contratto di subappalto l'Affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 2.11

Consegna dei lavori - Consegne parziali - Inizio e termine per l'esecuzione

La consegna dei lavori all'Esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'Esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'Esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13, del D.M. n. 49/2018. Ove l'istanza di recesso dell'Esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14, del D.M. n. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un Programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'Esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

L'Esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal Coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Lo stesso obbligo fa carico all'Esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al Programma di esecuzione dei lavori da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'Esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 30 (diconsi trenta) giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del Programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'Esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 210 (diconsi duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto principale. In caso di affidamento dei lavori di cui al contratto opzionale, non saranno concessi all'Esecutore tempi aggiuntivi di esecuzione. Resta inteso che l'eventuale affidamento di questi ultimi dovrà avvenire in tempi compatibili con l'esecuzione entro il termine del contratto principale.

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle eventuali ferie contrattuali.

In caso di appalto con il criterio di selezione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'Esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'Esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Articolo 2.12 **Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni**

Entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori

una proposta di Programma di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del D.M. n. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile unico del procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "decreto semplificazioni") ha introdotto alcune disposizioni tese a realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia ed in particolare, l'articolo 5 del decreto disciplina, in via transitoria fino al 31 luglio 2021 ed in deroga all'art. 107, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "codice dei contratti pubblici"), i soli casi al ricorrere dei quali è ammessa la sospensione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, nonché l'iter procedimentale per la rapida ripresa dell'esecuzione.

Se ne riporta il testo integrale:

Art. 5 Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

In vigore dal 01/06/2021 e modificato da: Decreto-legge del 31/05/2021 n. 77 Articolo 51

1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, ne', in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita

realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Articolo 2.13 Rapporti con la Direzione lavori

Il Direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il Direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'Esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'Esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel Programma di esecuzione dei lavori a cura dell'Appaltatore.

Il Direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal Capitolato speciale d'appalto.

Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Il Direttore dei lavori o l'Organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'Esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il Direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il Direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il Direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'Esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'Esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 1. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 2. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 3. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 4. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
 5. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il Direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento dei lavori (SAL);
- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'Esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal Responsabile unico del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Articolo 2.14 **Ispettori di cantiere**

Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La Stazione Appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al Coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei lavori e i componenti dell'ufficio di Direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'articolo 1375 del Codice Civile.

Il Direttore dei lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
- b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
- e) segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Articolo 2.15 Penali

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 ‰ e l'1,0‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di pari all'1,0‰ (diconsì uno virgola zero per mille) dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla eventuale esecuzione della prestazione articolata in più parti, come eventualmente previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale, oppure rivalendosi sulla cauzione.

Articolo 2.16 Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro dieci giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al PSC loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I piani di sicurezza dovranno essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del Documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è Agenzia del Demanio / Direzione Servizi al Patrimonio e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'Ing. Massimo Babudri;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008, è l'Ing. Salvatore Concettino;
- che i lavori appaltati rientrano nelle fattispecie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l'Arch. Isabella Di Marsico;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi costi, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di € 930.624,53 (diconsi Euro novecentotrentamilaseicentoventiquattro/53) oltre IVA.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove previsto e il Fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 2.17 Disciplina dei pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

L'Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura dal RUP al raggiungimento degli Stati di avanzamento dei lavori (SAL) indicati. In ogni autorizzazione il RUP indicherà i riferimenti necessari da inserire per un'agevole trattazione del pagamento (numero di ODA, Ricezione, ecc).

Ai fini del pagamento, l'Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (tramite il modello Scheda Fornitore che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

La scrivente Agenzia rientra tra le Amministrazioni assoggettate al meccanismo dello split payment.

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'aggiudicatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Articolo 2.18

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 2.19

Trattamento dei dati

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it

Articolo 2.20

Codice etico e patto d'integrità

L'Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia e, comunque, tali da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

Tra la documentazione di gara, il concorrente dovrà sottoscrivere il patto di integrità fornito dalla Stazione Appaltante.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 2.21

Anticipazione e pagamenti in acconto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 207 del D.L. n. 34/2020, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 30% (diconsi trenta per cento), calcolato sull'importo del contratto principale da corrispondersi entro 15 (diconsi quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Non sono previste anticipazioni sui lavori opzionali in caso di estensione del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale del 25% (diconsi venticinque per cento) dell'importo contrattuale.

Ai fini della maturazione degli Stati di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti i lavori opzionali eventualmente affidati sono sommati a quelli del contratto principale, pur mantenendo una contabilizzazione distinta.

Lo Stato di avanzamento dei lavori (SAL) sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 7 (diconsi sette) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (diconsi zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 2.22 **Conto finale - Avviso ai creditori**

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (diconsi novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile unico del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, l'Appaltatore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile unico del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile unico del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'Esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al Responsabile unico del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il Responsabile unico del procedimento inviterà l'Esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al Collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 2.23 **Ultimazione lavori - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione**

Conformemente all'articolo 12 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore, elaborerà tempestivamente il Certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'Esecutore.

Il Certificato di ultimazione elaborato dal Direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di

redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il Direttore dei lavori:

- a) fornirà all'Organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016

L'Esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'Organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'Esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'Organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'Organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'Esecutore ed il Direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'Organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Esecutore, l'Organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 2.24

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. n. 145/2000 Capitolato generale d'appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la sottoscrizione per l'adesione, l'osservanza e l'attuazione del ***"Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale"*** connesso al sistema di Monitoraggio Grandi

Opere (MGO), sottoscritto dalla Prefettura - U.T.G. di Bari, dal Commissario Straordinario per il Parco della Giustizia di Bari e dall'Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio;

- l'assunzione della responsabilità, delegata dalla Stazione Appaltante, della raccolta della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità, dell'inserimento dei dati all'interno della banca dati del sistema integrato di legalità supporto all'MGO.
- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere, secondo le prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento ovvero del Progetto esecutivo ovvero della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- il controllo ed il monitoraggio degli accessi (in conformità con il "*Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale*"), la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante.
Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. n. 128/1959;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei lavori;
- le spese e gli oneri per la redazione di un modello digitale in BIM dello stato delle aree di intervento alla fine dei lavori di demolizione, partendo da una nuvola di punti ad alta definizione;
- assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della

Stazione Appaltante;

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
- ogni onere derivante dall'esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante di affidare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di cui al contratto opzionale, con particolare riguardo a ciò che necessita per il rispetto del termine di ultimazione di tutti i lavori entro il termine di esecuzione del contratto principale.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 2.25 Cartelli all'esterno del cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'articolo 105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Articolo 2.26 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in cantiere intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Articolo 2.27 Rinvenimenti

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Articolo 2.28 Brevetti di invenzione

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti

d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo 2.29 Contestazioni e riserve

In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve sono disciplinate nel seguente modo. Le contestazioni e domande dell'appaltatore inerenti l'esecuzione del contratto sono formulate mediante apposizione di riserva sul registro di contabilità. Il registro di contabilità è firmato dall'Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la S.A. dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al secondo capoverso, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Per quanto non qui previsto, si rimanda alle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010.

Articolo 2.30

Gestione delle contestazioni e riserve – accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'Accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'Accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del Certificato di collaudo ovvero del Certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiverà l'Accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dei lavori darà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di Accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'Accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di Accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di Accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Articolo 2.31

Definizione delle controversie – Collegio Consultivo Tecnico

Le controversie sono devolute al Collegio Consultivo Tecnico (in breve CCT), ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 e delle Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico adottate con decreto del 17 gennaio 2022, n. 12 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data, le parti procedono alla costituzione di un CCT che assume i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020, con funzioni di assistenza, anche di natura preventiva, per la rapida risoluzione di controversie e/o di dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, rallentando l'iter realizzativo dei lavori.

Lo scopo di costituzione del CCT è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale del responsabile del procedimento e della stazione appaltante, in materia di sospensioni.

Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del D.L. n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.

Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lett. c) dell'art. 5, comma 1, D.L. n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione.

Le decisioni di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020 sono "determinazioni" a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere ogni altra controversia o disputa tecnica, di qualsiasi natura, suscettibili di insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del presente appalto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020 producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, ex articolo 808-ter del codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative cause elencate all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c., per le quali si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma. Le parti intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio e si impegnano ad accettare quanto gli stessi arbitri hanno determinato nella definizione della controversia. Ai fini di cui sopra, le parti si impegnano a fornire al CCT l'intera documentazione inerente il contratto, in particolare la documentazione che ha generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, entro il termine che sarà all'uopo assegnato dallo stesso CCT, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo comunque l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal presente capitolato e contratto. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda.

In ragione della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del DL n. 76/2020, pertanto il CCT è composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dai componenti di parte, ai quali è conferito incarico con autonomo atto. Quali membri componenti del CCT possono essere nominati professionisti scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dei lavori, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente questo è designato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le disposizioni previste al punto 7.7 delle Linee Guida. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione. L'importo complessivo dei compensi non può superare il limite fissato dalla normativa vigente al momento della costituzione del Collegio. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore effettueranno direttamente il pagamento, pro quota nella misura del 50% del compenso, nei confronti di ciascun componente di parte e del presidente.

Gli oneri della Segreteria, ove nominata sono a carico del CCT.

Il parere o la determinazione è da rendere entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, fatto salvo il caso di particolari e motivate esigenze istruttorie, per il quale è previsto il maggior termine di giorni 20 dalla comunicazione dei quesiti. È prevista l'interruzione dei termini per l'emissione della determinazione o parere per una sola volta e per la richiesta di eventuali ulteriori documentazioni, che le parti si impegnano a produrre entro 5 giorni dalla richiesta stessa da parte del Collegio.

Nei successivi 20 giorni dalla liquidazione del compenso il RUP effettua la verifica del rispetto dei tempi ed

il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dei singoli componenti, ferma restando la regolarità della documentazione fiscale e contributiva.

Secondo le disposizioni del punto 7.2 delle Linee Guida, il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito da una parte fissa e da una parte variabile Ai sensi dell'art. 6, co. 7, del D.L. 76/2020, per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati, il compenso della parte variabile sarà decurtato:

- di 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- di 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- di 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.

Le parti concordano che il CCT continuerà ad operare anche dopo il termine del 30 giugno 2023, previsto dal decreto, e fino alla completa conclusione dei lavori ed al relativo collaudo tecnico-amministrativo e sarà sciolto entro 30 (trenta) giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo, salvo che nel suddetto termine non siano state formulate richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. In tale caso il collegio sarà sciolto solo in esito alla conclusione del relativo procedimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio agli artt. 5 e 6 del citato decreto semplificazioni e successive modifiche; alle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, nonché all'articolo 808-ter e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 2.32

Definizione del contenzioso e Foro competente

Tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente appalto e del conseguente contratto non rimesse al CCT saranno devolute all'Autorità giudiziaria territorialmente competente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 2.33

Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi

compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, si è provveduto ad incrementare, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.L. n. 50/2022, i prezzi posti a base di gara desunti dai Prezziari regionali vigenti di una percentuale pari al 5% (diconsi cinque per cento).

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto di seguito indicato per la loro Revisione e Compensazione.

Sono comunque esclusi dagli effetti della Revisione e dalla Compensazione dei prezzi i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Revisione dei prezzi

È ammessa la Revisione dei prezzi a norma dell'articolo 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti delle somme appositamente accantonate nel Quadro economico e annualmente stanziato, con le seguenti condizioni e limitazioni.

La Revisione dei prezzi contrattuali può avvenire solo in occasione dell'aggiornamento annuale dei Prezziari Regionali di cui all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e, per le voci soggette ad aumento, solo previa istanza dell'Appaltatore, da presentarsi entro 15 giorni.

La Stazione Appaltante può procedere con proprio atto ad accertare le variazioni di prezzo in diminuzione.

Le variazioni di prezzo, sia in aumento che in diminuzione, possono essere riconosciute all'Appaltatore solo per la metà dell'eccedenza oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo posto a base di gara.

Eventuali somme derivanti dalla Revisione dei prezzi non sono soggette al ribasso d'asta e sono riconosciute al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate a qualsiasi titolo.

La Revisione dei prezzi in aumento ha effetti solo sulla contabilizzazione di lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Compensazione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 lett. b) del D.L. n. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto semestrale rilevazione emesso ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 4/2022, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.

La compensazione di cui al sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto semestrale di rilevazione del MIMS, e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 lett. b) del D.L. n. 4/2022, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto semestrale di rilevazione del MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Esecutore, e da quest'ultimo

provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'Esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'Esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto semestrale di rilevazione del MIMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza. Ove sia provata dall'Esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo di quanto indicato nel medesimo decreto, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate a qualsiasi titolo.

Contabilizzazione dei lavori

Nuovi Prezzi

Qualora eventuali variazioni al progetto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della Stazione Appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'Esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Articolo 2.34 Osservanza regolamento UE sui materiali

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP.

Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. n. 106/2017 riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'Appaltatore, il Progettista, il Direttore dei lavori, il Direttore dell'esecuzione o il Collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il Progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una

apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

CAPITOLO 3. ANDAMENTO DEI LAVORI

Articolo 3.1 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il proprio Programma di esecuzione dei lavori, secondo il comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016

CAPITOLO 4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Articolo 4.1 Norme generali

Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione delle opere a misura sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'Appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Per le contabilizzazioni, le funzioni, i compiti, le attività di controllo, i rapporti, ecc., si farà riferimento al D.M. n. 49/2018.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'Appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono descritte paragrafi che seguono.

Articolo 4.2 Rimozioni - Smontaggi

Per le operazioni di rimozione/smontaggio di elementi costruttivi, impianti e suppellettili, ove non diversamente indicato, sono compresi il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere.

Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Articolo 4.3 Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Articolo 4.4 Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Articolo 4.5 Manodopera

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e

dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Articolo 4.6 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo 4.7 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

CAPITOLO 5. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Articolo 5.1

Norme generali - Impiego ed accettazione dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'Esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'Organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000

CAPITOLO 6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Articolo 6.1 Criteri ambientali minimi (CAM)

I criteri minimi ambientali applicabili alla progettazione ed esecuzione degli interventi di demolizione sono relativi al Cap. 2.5 Specifiche tecniche del cantiere del D.M. 11/10/2017 e specificatamente:

Modalità di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'Appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalità di presentazione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

Articolo 6.2 Selezione dei candidati

Sistemi di gestione ambientale

L'Appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Verifica: l'offerente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al D.P.R. n. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Articolo 6.3 Specifiche tecniche del cantiere

“Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in

modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Verifica: l'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti."

L'ANAC nel documento di consultazione relativo all'applicazione dei CAM, in relazione al punto 2.5.1, specifica che la verifica precedente alla demolizione, finalizzata alla determinazione di ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato, deve essere allegata al progetto posto a base di gara in modo da consentire all'offerente di verificare quanto indicato nella stessa e di allegare all'offerta il piano di demolizione e recupero e la sottoscrizione di impegno a trattare rifiuti da demolizione o a conferirli a un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. Per quanto sopra la Relazione di verifica precedente alla demolizione è stata inserita tra gli elaborati del progetto esecutivo.

Si sottolinea che, nell'ambito della "responsabilità della gestione dei rifiuti", ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario o ad un commerciante oppure alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006).

Pertanto, a fronte del rispetto di questi obblighi di legge a carico dell'Impresa che produce i rifiuti, ne conseguono dei costi a carico di quest'ultima.

Al fine della quantificazione e contabilizzazione detti costi sostenuti dall'Impresa sia per il trasporto sia per il conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati (recupero o discarica) è indispensabile che l'impresa conservi la quarta copia del F.I.R. (timbrata e firmata dal gestore dell'Impianto autorizzato) a conferma delle effettive quantità dei rifiuti conferiti presso gli impianti autorizzati.

→ Relazione di verifica precedente alla demolizione

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione

locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere:

- l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d'Italia» (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grappo);
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;
- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.

In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

L'ANAC nel documento di consultazione relativo all'applicazione dei CAM, in relazione al punto 2.5.3, specifica che la relazione tecnica, il piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere e il piano per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara e tale progetto specifica la documentazione che il concorrente deve presentare a dimostrazione della conformità del criterio. Per quanto sopra gli elaborati succitati sono stati inseriti tra gli elaborati del progetto esecutivo.

- Relazione tecnica sulla riduzione dell'impatto ambientale;
- Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

Scavi e rinterri

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente

punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell'attività di cantiere.

La SA deve individuare i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo già in fase di progetto, lasciando all'impresa l'eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del CAM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito sempre della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell'impresa.

Per quanto sopra è stata inserita tra gli elaborati del progetto esecutivo:

→ Piano per la gestione delle materie.

Altri criteri

Il criterio **2.5.4 Personale di cantiere** è riferibile alla sola fase di esecuzione del contratto pertanto gli stessi andranno inseriti nella documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori, con particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto.

Riferibili alla sola fase di esecuzione del contratto, e pertanto da inserire nella documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori, anche i criteri del capitolo **2.7 Condizioni di esecuzione** (clausole contrattuali), quali **2.7.1 Varianti migliorative**, **2.7.2 Clausola sociale**, **2.7.3 Garanzie**, **2.7.4 Verifiche ispettive** e **2.7.5 Oli lubrificanti**.

Nei parametri obbligatori per la partecipazione degli operatori economici alla gara di appalto ci sono, inoltre, i requisiti dei criteri **2.1.1 Sistemi di gestione ambientale** e **2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro**.

Articolo 6.4 Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 del D.M. 11 ottobre 2017 ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla Stazione Appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo. La S.A. prevede dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali.

L'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La S.A. prevede operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore del bando sulla base dei criteri contenuti nel capitolo 2 del D.M. 11 ottobre 2017

Articolo 6.5 Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'Appaltatore si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della S.A., in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

Articolo 6.6 Garanzie

L'Appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

L'Appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

Articolo 6.7 Verifiche ispettive

Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla Stazione Appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'Appaltatore

Articolo 6.8 Oli lubrificanti

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri sopra esposti. Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come Re-Made in Italy® o equivalente.

CAPITOLO 7. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Articolo 7.1 Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei materiali, resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.

In ogni caso all'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo qualora, per qualunque causa, dovesse variare in aumento la distanza dalle cave individuate ai siti di versamento in cantiere.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del materiale, trasporto in cantiere, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza della Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

Articolo 7.2 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo e/o deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le materie

depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 7.3 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1, Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale), dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.M. n. 161/2012.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammoliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Articolo 7.4 Demolizioni e rimozioni

Norme generali

È obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da faticenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi, provocando crolli intempestivi.

Prima di procedere con le Demolizioni verranno apposte le misure di sicurezza preventive nei confronti di possibili danneggiamenti alle strade e manufatti vicini all'edificio e finalizzate inoltre a contenere polveri e rumore.

L'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia la Stazione Appaltante che i propri organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare eventuali manufatti, o parti di questi, da preservare, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

Durante le demolizioni l'Esecutore dovrà provvedere alla gestione delle acque di lavorazione (dovute p.es. alla nebulizzazione antipolvere) nonché a quelle di dilavamento delle macerie dovute alle precipitazioni atmosferiche, secondo quanto prescritto nel "Piano di controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere" e nel "Piano di sicurezza e coordinamento" ai quali si rimanda. A tale scopo si prevede

l'utilizzo dell'impianto fognario interno esistente, previo eventuale rimessa in pristino, e il campionamento delle acque prima dell'immissione nella pubblica fognatura. Si prevede altresì che le macerie prodotte dagli abbattimenti debbano essere prontamente rimosse e depositate su aree impermeabili esistenti, o opportunamente rese tali, e che queste siano servite dall'impianto fognario.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Attrezzature utilizzate per le demolizioni

La demolizione dovrà avvenire con l'utilizzo di attrezzature e macchine specializzate, che possono essere così classificate:

- attrezzi manuali;
- macchine di piccole dimensioni, anche radiocomandate, adatte per ambienti interni;
- grandi macchine munite di appositi strumenti di frantumazione o taglio.

Per la demolizione degli edifici maggiori è da preferirsi l'uso, consentito dagli ampi spazi, di escavatori a braccio alto (high reach), che permettono, tra l'altro, di operare a distanza di edifici pericolanti.

È raccomandato l'uso di pinze e le cesoie idrauliche (montate su macchine operatrici) con le quali è possibile smembrare progressivamente l'edificio, sia esso in muratura, in cemento armato o in ferro, controllando la dimensione dei blocchi di risulta nonché permettendo la separazione dei materiali, facilitandone la cernita. L'assenza di percussioni, tipiche dei martelli demolitori, permette la minore emissione di vibrazioni e rumore.

L'uso di martelli demolitori è comunque consentito previa l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a controllare la proiezione dei materiali.

Pinze e cesoie idrauliche possono essere impiegate anche per la frantumazione a terra degli elementi demoliti finalizzata alla separazione dei materiali. Magneti idraulici possono essere utilizzati per la selezione e movimentazione di elementi in ferro.

Prescrizioni di sicurezza

Tutti gli attrezzi e le macchine dovranno essere in ottimo stato di efficienza e manutenzione e rispettare i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme UNI di riferimento. (UNI EN ISO 11148).

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Al Titolo IV, Sezione VIII del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) si prescrive che prima dell'inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione di altezza superiore a due metri.

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. L'accesso allo sbocco dei

canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

La demolizione dei setti deve essere eventualmente fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione se questi superano l'altezza di due metri. Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

Qualora la demolizione sia articolata in più fasi è necessario che queste siano sviluppate in modo che porzioni stabili della struttura siano adeguatamente stabili; sconnettere un telaio strutturale alla volta; al fine di sconnettere un telaio da quello attiguo, demolire i solai di collegamento in senso ortogonale all'orditura dei medesimi, quindi procedere nella demolizione del telaio sconnesso.

Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

Piano di lavoro per le demolizioni

Ai sensi del Testo Unico della Sicurezza (art. 151 D.Lgs. n. 81/2008) i lavori di demolizione dovranno procedere con cautela e con ordine, essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti.

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS (Piano Operativo della Sicurezza a cura dell'Impresa), tenendo conto di quanto indicato nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura del Coordinatore), ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Il Piano o programma di lavoro per le demolizioni, che dovrà contenere la dichiarazione dell'Appaltatore aver preso visione dello stato di fatto delle opere e della natura dei manufatti da demolire, dovrà essere sottoposto alla verifica e approvazione della Direzione dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione prima dell'avvio delle operazioni.

La violazione di tali disposizioni da parte del datore di lavoro o del dirigente dell'impresa esecutrice, oltre a comportare l'arresto sino a due mesi o un'ammenda come stabilito dalla legge, costituisce motivo di sospensione dei lavori e risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Fasi e procedure operative

Le demolizioni dovranno essere orientate a minimizzare l'impatto sull'esterno, adottando tutte le precauzioni necessarie per la salvaguardia della sicurezza delle maestranze e dei cittadini.

Le operazioni si svolgeranno indicativamente secondo le seguenti fasi, che potranno anche essere sovrapponibili a seconda dei casi:

- Fase 0. valutazione dello stato di consistenza dei fabbricati e delle condizioni di sicurezza e stabilità. Verifica dello stato di alimentazione degli impianti;
- Fase 1. messa in sicurezza statica dei fabbricati e disalimentazione degli impianti;
- Fase 2. strip-out;
- Fase 3. demolizione delle elevazioni dei fabbricati mediante pinze sgretolatrici, martelli demolitori, cesoie, ecc. dalla copertura verso le fondazioni, procedendo in avanti sezione per sezione.
- Fase 4. demolizione delle fondazioni;
- Fase 5. classificazione e separazione da terra dei materiali di risulta;
- Fase 6. carico e trasporto agli impianti di trattamento.

Le attività di demolizione avranno inizio solo dopo il certificato di avvenuta bonifica dei materiali contenenti amianto e il certificato di disconnessione elettrica degli stabili.

Per le strutture in muratura e/o in cemento armato in opera si potranno utilizzare metodi di demolizione con pinza idraulica sgretolatrice montata su scavatori. La demolizione di strutture metalliche sarà effettuata mediante l'utilizzo prevalente di cesoie idrauliche. In tutti i casi si faranno avanzare le macchine di demolizione man mano che le strutture saranno demolite, provvedendo prima a sgomberare la pista o piazzola di accesso da eventuali materiali d'ingombro che possano pregiudicare la stabilità dei mezzi operativi o l'eventuale via di fuga.

Per la demolizione di strutture in cemento armato prefabbricato si rimanda alla rispettiva sezione del documento.

La movimentazione dei materiali risultanti dalle demolizioni all'interno delle aree di cantiere sarà eseguita con pale cariatrici, escavatori idraulici muniti di braccio con ragno e/o magnete ed idonei autocarri.

I materiali risultanti dalla demolizione saranno accatastati per classi omogenee in attesa di essere portati allo smaltimento.

L'intervento potrà, per la maggior parte, essere condotto secondo la tecnica tradizionale che sfrutta l'uso di pinze e cesoie idrauliche montate su escavatori cingolati operando dall'alto verso il basso (top-down demolition), assicurando contestualmente la massima selettività dei materiali di risulta.

In tal senso la demolizione dovrà prevedere il rispetto di un insieme di procedure operative mirate a separare le diverse frazioni di materiali prima e durante il processo di demolizione vero e proprio, per sottoporli ad adeguati trattamenti che ne facilitino il recupero in centri autorizzati.

L'intervento inoltre dovrà articolarsi attraverso un'iniziale fase di demolizione primaria, finalizzata al solo abbattimento per porzioni di edificio ridotte a macerie di pezzatura non regolare né definita e una fase di demolizione secondaria delle macere effettuata a terra su superfici rese opportunamente impermeabili, che ha come finalità l'ottenimento di una pezzatura definita del materiale demolito utilizzata per consentirne il conferimento presso centri esterni autorizzati.

In generale, le attività saranno effettuate con l'utilizzo di pinza idraulica frantumatrice montata su escavatore a braccio modulare di idonea dimensione, che consente ai relativi operatori in cabina di comando di lavorare a distanza di sicurezza procedendo dalla sommità dell'edificio verso la base.

Con l'escavatore in assetto operativo, sarà garantita opportuna distanza di sicurezza dall'edificio in demolizione in modo da evitare possibili cadute di materiali sulla macchina operatrice e garantire l'incolumità dell'operatore. Per la demolizione dei basamenti e plinti di supporto saranno utilizzati degli escavatori cingolati muniti di martello demolitore per ridurre la pezzatura e permettere la fase successiva che consiste nel recuperare e creare un cumulo omogeneo le macerie di demolizione mediante l'utilizzo di benne montate su escavatori cingolati.

Tutte le operazioni dovranno essere accompagnate dall'impiego di idonei mezzi di abbattimento delle polveri mediante getti d'acqua nebulizzata indirizzati in corrispondenza della zona di intervento.

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di strutture in cemento armato, sarà soggetto a deferrizzazione, in modo da separare il ferro di armatura dal calcestruzzo, che sarà successivamente frantumato in porzione idonee ad essere caricato e trasportato allo smaltimento.

Demolizione di opere in c.a. prefabbricato

Per la demolizione gli edifici in cemento armato prefabbricati si procede con la tecnica della de-costruzione, cioè con attraverso lo smontaggio meccanico di tutti i componenti.

Gli interventi di de-costruzione e smontaggi di strutture prefabbricate devono essere effettuati sulla base di uno specifico Piano di lavoro predisposto dell'Esecutore e contenuto nel POS, che dovrà essere sottoposto alla verifica e approvazione della Direzione dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione prima dell'avvio delle operazioni.

La demolizione delle strutture dovrà essere operata in sequenza tale da non rendere in nessuna fase labili o instabili le strutture residue.

Successivamente allo smontaggio, gli elementi prefabbricati, prima di essere conferiti in discarica, devono essere ridotti in frantumi per consentire la separazione dei materiali ferrosi dal calcestruzzo.

Strip-out

L'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione del materiale presente all'interno delle strutture in demolizione, allo scopo di ottimizzare la separazione dei materiali per un corretto smaltimento dei rifiuti.

I sopralluoghi condotti nei fabbricati hanno evidenziato la presenza dei seguenti materiali:

- Mobilia di vario genere;
- Materiali vari di risulta da vandalizzazione e depreazione (guaine elettriche, lastre di vetro, guarnizioni in gomma, ecc.)
- Masserizie ed immondizie in genere;

Di seguito è indicato il materiale che dovrà essere rimosso prima di iniziare le demolizioni:

- Infissi di qualsiasi tipologia;
- Controsoffitti;
- Impianti, canalizzazioni e parti terminali di impianti a vista;
- Unità esterne di condizionamento/riscaldamento
- Radiatori di riscaldamento
- Sanitari e rubinetterie;
- Corpi illuminanti
- Materiali vari di risulta da vandalizzazione e depreazione (guaine elettriche, lastre di vetro, guarnizioni in gomma, ecc.)
- Masserizie ed immondizie in genere.

Si precisa che gli elenchi di cui sopra sono da intendersi esemplificativi e non esaustivi.

Rinvenimenti di oggetti e/o materiali non ordinari dovranno essere segnalati alla Direzione dei lavori. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la conservazione di oggetti ritenuti di interesse proprio o di terzi.

Sulle coperture dei fabbricati sono inoltre presenti guaine impermeabilizzanti che dovranno essere rimosse preventivamente alla demolizione. Per la rimozione dell'impermeabilizzazione dei fabbricati non pericolanti si opererà dalla copertura rimuovendo strisce di impermeabilizzazione per mezzo di utensili manuali o piccoli attrezzi elettrici.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione, fornitura e messa in esercizio di ogni attrezzatura, opera provvisoria, apparecchiatura, impianto di sollevamento/movimentazione o mezzo d'opera ausiliario ed ogni

onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.

Sono esclusi dalle operazioni di strip-out gli edifici pericolati, per i quali si procederà con la demolizione meccanica indistinta e successiva cernita e separazione dei materiali da terra.

Rimozione di sottoservizi

La rimozione dei sottoservizi, cioè tutte le reti di distribuzione del sottosuolo, deve essere realizzata solo dopo aver effettuato una ricognizione dello stato di fatto quanto più possibile approfondita.

Ai fini dell'utilizzo della rete fognaria per la gestione delle acque meteoriche e/o di lavorazione la rimozione dei sottoservizi deve quanto più possibile essere ritardata.

Si dovrà procedere a smantellare le reti più superficiali procedendo alla progressiva chiusura dei cavi con materiale proveniente dagli stessi, se riutilizzabile.

I sottoservizi da smantellare sono, in via esemplificativa, le reti fognarie con le relative opere/manufatti (pozzi neri, fosse biologiche, degrassatori, vasche di depurazione o accumulo acque piovane ecc.), le reti gas e acqua, le reti elettriche e telefoniche.

Dovranno essere utilizzate le tecniche e le attrezzature più idonee al singolo caso. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla sicurezza degli scavi durante tutte le fasi di lavoro.

Eventuali rinvenimenti di installazioni non preventivate dovranno essere segnalati alla Direzione dei lavori.

Smantellamento opere stradali e di sistemazione esterna

Lo smantellamento delle sistemazioni esterne e delle opere di viabilità delle Caserme deve essere compiuto con massima attenzione e scrupolosità al fine non danneggiare le strutture e/o i sottoservizi e/o gli impianti di cui si prevede la conservazione.

Si dovrà procedere per strati avendo la massima cura della separazione dei materiali al fine di massimizzarne il riuso/riciclo.

Eventuali rinvenimenti anomali dovranno essere segnalati alla Direzione dei lavori.

Articolo 7.5 Sfalci ed abbattimento alberi

Gli interventi sulla vegetazione sono realizzati prima dell'avvio delle demolizioni, con preminenti finalità di sicurezza e per togliere ogni intralcio alla libera circolazione di uomini e mezzi impiegati nel cantiere.

In ogni caso dovrà essere valutata la modalità di intervento più idonea, specialmente in vicinanza dei fabbricati pericolanti.

In caso di piante colpite da patologie di facile propagazione, l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente. La Direzione dei lavori potrà richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti alla fine degli abbattimenti.

È assolutamente vietato bruciare ramaglie e materiale vegetale in cantiere. Il materiale vegetale di risulta (tronco, rami, ramaglia, fogliame, ceppi, etc) dovrà essere rimosso a carico dell'Appaltatore ed avviato a discarica per lo smaltimento o ad impianto per il recupero e la produzione di pellet, compost o simili.

L'Impresa dovrà fornire al personale incaricato tutti i mezzi necessari per la propria e l'altrui incolumità (maschere, guanti, tute, schermi protettivi, campane antideriva ecc.), nonché l'attrezzatura per svolgere al meglio il lavoro, e risponderà di tutti gli eventuali danni arrecati a persone, cose o piante.

Abbattimento alberi

L'intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione della ceppaia, fino a completa

scomparsa, al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori e rendere più agevoli le operazioni di demolizione.

Gli alberi oggetto di abbattimento saranno indicati dalla Direzione dei lavori. L'Appaltatore contrassegnerà con un segno di vernice visibile i tronchi delle piante da abbattere. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità.

Le piante giudicate pericolose dal progetto o dalla Direzione dei lavori andranno abbattute nel più breve tempo possibile. L'Appaltatore stesso dovrà far notare alla Direzione dei Lavori le piante sospette di instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose.

Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru).

Eliminazione di siepi e arbusti

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti spontanei (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.) e le siepi.

Il materiale vegetale di risulta (tronco, rami, ramaglia, fogliame, ceppi, etc) dovrà essere rimosso a carico dell'Appaltatore ed avviato a discarica per lo smaltimento o ad impianto per il recupero e la produzione di pellet, compost o simili.

Sfalci

Il taglio dovrà essere effettuato, secondo le caratteristiche dell'area, con moto cimatrici provviste d'apparato per la raccolta immediata dello sfalcio o trinciaerba collegate a trattrici agricole, nei luoghi dove non arriverà la lama della moto cimatrice, il taglio dovrà essere effettuato con moto decespugliatore.

Per sfalcio completo si intende:

- Pulizia preventiva della superficie
- Rifilatura dei bordi e di tutti i luoghi dove non potrà accedere la lama della moto cimatrice
- Sfalci dell'erba con moto cimatrice o tramite trinciaerba collegate a trattrici agricole
- Asporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta nel più breve tempo possibile.

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, cumuli e depositi di materiale vegetale.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree da preservare. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate alla Stazione Appaltante per la valutazione economica del danno.

Articolo 7.6 Configurazione finale del terreno

Terminati i lavori di rimozione e demolizione l'intera superficie dei lotti interessati dovrà essere rilasciata priva di materiali di risulta e di qualsiasi manufatto, fatto salvo quanto espressamente richiesto dalla Direzione dei lavori.

Il terreno di sedime dovrà essere riconsegnato quanto più possibile livellato e privo di pericoli.